

PASSAGGIO GENERAZIONALE – ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE/DONAZIONE (ART. 3, CO. 4-TER, D.LGS. 346/1990)

Risposta Agenzia Entrate interpello n. 552/2021

- ✓ I trasferimenti, anche tramite patti di famiglia, di partecipazioni in società di capitali a favore dei discendenti e del coniuge **non** sono soggetti all'imposta di successione e donazione a condizione che attraverso le stesse venga acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del Codice Civile (cd. «controllo di diritto»). L'agevolazione, peraltro, trova applicazione anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di comproprietà, a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Gli aventi causa devono continuare a detenere il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento (art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990).
- ✓ L'Agenzia, con la risposta (inedita) in commento, richiamando le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale (sentenza 120/2020), evidenzia come la *ratio* della disposizione agevolativa (applicabile, *in primis*, in caso di trasferimento di aziende/rami di esse) sia quella di favorire la continuità generazionale dell'impresa e affinché la medesima possa trovare applicazione sia indispensabile la sussistenza di un'azienda di famiglia.
- ✓ Ad avviso dell'Agenzia, per coerenza sistematica, *«anche i trasferimenti di partecipazioni di società che detengono il controllo dell'attività d'impresa possono fruire dell'esenzione in parola, poiché consentono al beneficiario della donazione di continuare a detenere, seppur indirettamente, il controllo dell'azienda familiare»*. In altre parole, secondo l'Agenzia, l'agevolazione si applica solo per le società che abbiano il controllo, diretto o indiretto, di un'azienda familiare. È stata di conseguenza negata l'applicabilità della norma agevolativa in caso di trasmissione, mediante un patto di famiglia, dell'intero capitale sociale di una s.r.l. (unipersonale), avente comune unico *asset* una partecipazione del 20% circa di un'altra s.r.l., proprietaria a sua volta dell'intero capitale dell'azienda di famiglia Alfa S.p.A. (in quanto la s.r.l. unipersonale non disponeva del controllo della società operativa Alfa).

